

**L'intervento *ad adiuvandum* della madre gestazionale
è inammissibile nel giudizio costituzionale sul riconoscimento della doppia paternità**

di MARTA PICCHI

La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale (ord. 29 aprile 2020) degli artt. 12, comma 6, l. n. 40/2004 (*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*), 64, comma 1°, lett. g), l. n. 218/1995 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*) e 18, d.P.R. n. 396/2000 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*), nella parte in cui non consentono, secondo l'interpretazione del diritto vivente, che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del cosiddetto genitore d'intenzione non biologico nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri, dato il contrasto con l'ordine pubblico.

Nel giudizio costituzionale così instaurato è intervenuta *ad adiuvandum*, ex art. 4, comma 7, delle *Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*, la cosiddetta madre gestazionale chiedendo la dichiarazione di ammissibilità del proprio intervento e, conseguentemente, di essere autorizzata a prendere visione degli atti processuali e a trarne copia (art. 4-bis delle *Norme integrative*) nonché l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Giudice di legittimità. Il terzo ha cercato di dimostrare la propria legittimazione a intervenire rivendicando la titolarità di un interesse diretto e immediato rispetto al rapporto dedotto in giudizio, vista la sua qualità di madre gestazionale del minore sui cui rapporti di filiazione si controverte nel giudizio *a quo*. Le argomentazioni dell'interveniente si articolano su quattro punti:

- a) anzitutto, la *Supreme Court of British Columbia* ha accertato la titolarità del rapporto genitoriale in capo ai due padri e, di conseguenza, l'omesso riconoscimento in Italia dell'efficacia di tale provvedimento porrebbe in discussione l'operato del Giudice straniero in merito all'assenza di legami parentali tra la madre gestazionale e il minore nonché l'insussistenza di diritti o doveri (in termini di alimenti, mantenimento e successioni) connessi a un siffatto legame;
- b) in secondo luogo, tale situazione di incertezza potrebbe pregiudicare lo stesso minore, la cui cura

parentale dovrebbe essere assicurata dal genitore d'intenzione, titolare della responsabilità genitoriale secondo l'ordinamento canadese e meglio attrezzato, per ragioni di prossimità, ad accudire il bambino;

c) inoltre, il mancato riconoscimento dell'*order* della *Supreme Court of British Columbia* sarebbe contrario all'ordine pubblico canadese e, perciò, nessuna pretesa alimentare o successoria del minore verso la madre gestazionale potrebbe essere riconosciuta in quel Paese;

d) infine, poiché in Italia è precluso il riconoscimento del provvedimento canadese, stante la contrarietà della surrogazione di maternità alla dignità della madre gestazionale, «a quest'ultima – dei cui diritti e libertà si discute – dovrebbe essere consentito di “contraddire rispetto alla propria storia personale, alla propria identità, alla propria dignità che si presuppone lesa”».

La Corte costituzionale ha però confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale, recepito nell'art. 4, comma 7, delle *Norme integrative*, ribadendo ancora una volta che l'intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio *a quo* «è ammissibile soltanto in quanto essi si assumano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio». In particolare, «tale interesse qualificato sussiste allorché si configuri una “posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale”».

Facendo applicazione di detto principio, la Corte costituzionale è pervenuta alla dichiarazione di inammissibilità dell'intervento della madre gestazionale perché, in primo luogo, non risulta che questa sia mai stata designata come genitore del minore né dalle autorità canadesi né nei registri di stato civile italiani. La Corte ha osservato che l'interveniente si è limitata a prospettare il mero rischio di essere considerata, in futuro, titolare di diritti e doveri verso il minore mentre il giudizio *a quo* – pendente innanzi alla Corte di cassazione e relativo al riconoscimento, in Italia, dell'efficacia di tale *order* – riguarda unicamente la posizione giuridica del padre biologico e di quello d'intenzione nei confronti del minore: dunque, l'esito del giudizio costituzionale non è atto a produrre effetti giuridici diretti e immediati nella sfera della madre gestazionale.

Il Giudice costituzionale è, perciò, giunto alla conclusione che, in difetto di un'immediata e diretta incidenza dell'esito del giudizio incidentale sulla situazione giuridica della madre gestazionale, l'aspirazione di quest'ultima a introdurre nel contraddittorio la propria storia personale, la propria identità e la propria dignità non basti a fondare la legittimazione dell'intervento. Né può rilevare qualsiasi considerazione inerente all'interesse del minore al

riconoscimento in Italia del provvedimento delle autorità canadesi, considerato che l'interveniente non ha alcun titolo giuridico per rappresentare tale interesse.

Le argomentazioni della Corte costituzionale appaiono lineari e la soluzione è scontata a fronte di un intervento che, invece, è del tutto azzardato: le stentate argomentazioni non fanno altro che dare risalto all'ostentazione della vicenda per suscitare attenzione (se non clamore).

I temi che investono delicati interrogativi di ordine etico e che riguardano lo spazio degli affetti – soprattutto se dibattuti da tempo e a fronte di scelte legislative non appaganti o dell'inerzia del legislatore dovuta proprio alla complessità dei valori coinvolti – inevitabilmente determinano il proliferare di iniziative volte a fare pressione nei confronti dello stesso legislatore stimolando, nell'attesa, soluzioni pretorie da parte dei giudici, di merito e di legittimità, o interventi creativi da parte della Corte costituzionale. Tuttavia, l'intervento espletato in questa occasione, a ridosso dell'esame delle questioni di legittimità costituzionale sulla doppia paternità, oltre a presentare argomentazioni povere, non ha apportato alcun contributo soprattutto nella prospettiva di una più adeguata tutela dei *best child's interests*: anzi, ha fatto emergere – soprattutto quando viene manifestata la volontà di introdurre nel contraddittorio la storia personale e, dunque, l'identità e la dignità della madre gestazionale secondo la sua visione – prospettive adultocentriche e, soprattutto, ha oscurato quel passaggio logico che deve portare a bilanciare diversamente i molteplici interessi in gioco una volta che il bambino sia venuto alla luce nonostante i divieti posti, nel nostro Paese, alla surrogazione di maternità. Difatti, i molteplici valori e interessi coinvolti assumono un diverso rilievo a seconda che si faccia riferimento alla fase antecedente alla procreazione ovvero al momento successivo alla nascita poiché, nel secondo caso, occorre che soprattutto lo *status filiationis* sia definito ricercando la migliore soluzione per il nuovo individuo affinché il suo io possa crescere in maniera equilibrata comprendendo e accettando la propria identità e potendo instaurare rapporti stabili e pienamente legittimanti anche con il genitore privo di legami biologici quando questo sia in grado di farsi effettivamente carico della responsabilità genitoriale.